

STATUTO – FEDIMEDIA ITALIA APS

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede, durata

- 1.1. È costituita, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "**FEDIMEDIA ITALIA APS**", ente del Terzo Settore, con sede legale nel Comune di Fossalta di Portogruaro (VE). L'Associazione potrà inserire nella propria denominazione anche l'acronimo "ETS" una volta iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
- 1.2. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale e solidarietà, ispirandosi ai principi di democraticità, trasparenza e pari opportunità. È vietata qualsiasi distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione e riserve tra i soci, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017)
- 1.3. La sede legale dell'Associazione è stabilita come sopra; il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune o istituire sedi secondarie in altre città italiane. Qualunque delocalizzazione fuori dal Comune attuale richiede modifica statutaria deliberata dall'Assemblea dei soci.
- 1.4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2 – Finalità e attività

2.1. **Scopi istituzionali:** L'Associazione opera senza fini di lucro per la promozione dell'ecosistema digitale libero, decentralizzato ed etico, in particolare: contrasta la dipendenza dalle grandi piattaforme, tutela la privacy, i diritti digitali e l'ambiente, e favorisce l'uso di software libero e protocolli aperti (es. ActivityPub, Matrix). Persegue finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e culturali, nell'interesse dei soci e di terzi.

2.2. **Attività di interesse generale:** Fedimedia Italia APS realizza principalmente attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore. In particolare:

Sviluppo di servizi: implementazione e gestione di servizi online basati su software liberi e federati, senza profilazione dei dati degli utenti.

Promozione di progetti collaborativi: supporto e diffusione dei progetti ospitati dai gruppi devol.it, informapirata.it, lealternative.net, prealpinux.com, OpenForFuture.org, privacypride.org, nel rispetto della loro autonomia gestionale

Diritti civili e digitali: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (art. 5, comma 1, lett. w) del Codice, con particolare riferimento alla trasparenza e partecipazione pubblica, alla libertà di espressione ed informazione, e alla protezione dei dati personali.

Riuso tecnologico e ambiente: promozione del riuso e della rigenerazione di hardware obsoleto con sistemi operativi open source, per la riduzione dei rifiuti elettronici e il contenimento dell'impatto ambientale. A tal fine si realizzano linee guida e reti di scambio per dispositivi usati e software a basso consumo energetico.

Educazione e formazione: organizzazione di corsi, seminari, laboratori e materiali formativi – anche in collaborazione con scuole, università e istituzioni educative su temi quali cultura digitale, didattica innovativa, uso consapevole della rete e degli strumenti informatici.

2.3. **Altre attività secondarie:** L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie, strumentali e compatibili con le finalità associative, nei limiti previsti dalla legge (art. 6 del D.Lgs. 117/2017). In particolare, il Consiglio Direttivo identifica e approva formalmente le eventuali attività di carattere commerciale o produttivo marginali, giustificandone il carattere strumentale nella relazione di missione o nel bilancio. Sono consentite anche attività di raccolta fondi (es. donazioni, eventi solidali, crowdfunding).

2.4. **Collaborazioni:** Fedimedia Italia APS persegue i propri scopi sia direttamente sia in collaborazione con enti, associazioni, istituzioni pubbliche o private che condividono le medesime finalità. Eventuali adesioni a reti associative o partenariati devono essere coerenti con gli scopi statutari, e tali collaborazioni non implicano vincoli di controllo legale da parte dell'Associazione sulle entità partner.

Art. 3 – Soci

3.1. **Categorie di soci:** Possono essere soci tutte le persone fisiche che condividono gli scopi dell'Associazione e si impegnano a realizzarli. Possono altresì divenirne soci enti del Terzo Settore o organismi senza scopo di lucro, purché il loro numero rimanga inferiore al cinquanta per cento del totale dei soci APS. Tra i soci vige piena uguaglianza di diritti e doveri, nel rispetto del principio delle pari opportunità e della dignità personale.

3.2. **Quota associativa:** La quota associativa annuale è stabilita in € 50,00; per i nuovi soci, tale quota può essere ridotta a € 20,00 in caso di dichiarazione di "utenza attiva" (utilizzo continuativo da almeno 12 mesi di un servizio dell'Associazione). Il pagamento della quota è condizione per mantenere la qualità di socio; possono essere previste riduzioni o esenzioni per condizioni economiche svantaggiate, dietro documentazione. La quota non è rimborsabile in caso di recesso, esclusione o morte del socio.

3.3. **Ammessione dei soci:** La domanda di ammissione deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo, che decide motivatamente sull'accoglimento entro 60 giorni. L'ammissione del nuovo socio, una volta deliberata dal Consiglio, si perfeziona con l'iscrizione nell'archivio digitale dei soci e la sottoscrizione del presente statuto.

3.4. **Ricorso in caso di rifiuto:** In caso di rigetto dell'ammissione, l'aspirante socio può ricorrere all'Assemblea entro 60 giorni dalla comunicazione; l'Assemblea deciderà in merito alla prima riunione utile.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

4.1. **Diritti:** I soci hanno diritto di: partecipare alle attività associative, accedere ai servizi offerti dall'Associazione, essere informati sulle

iniziativa e i programmi in corso, ricevere convocazione alle Assemblee con diritto di voto (previo rispetto del limite temporale minimo di iscrizione, stabilito in statuto o regolamento), esaminare i libri sociali (su richiesta e nel rispetto delle norme di privacy), proporre nuove iniziative, e, se aventi i requisiti, essere eletti alle cariche sociali. Ogni socio può recedere dall'Associazione con preavviso scritto di almeno 8 giorni; il recesso ha efficacia immediata ma non esime dal pagamento della quota per l'anno in corso.

4.2. **Doveri:** I soci sono tenuti a: osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali; versare puntualmente la quota associativa; partecipare attivamente alle iniziative concordate; comportarsi in modo conforme agli scopi associativi. I soci cessati non possono vantare alcun diritto sui beni dell'Associazione.

Art. 5 – Perdita della qualifica di socio

5.1. La qualità di socio si perde per: decesso; dimissioni volontarie comunicate per iscritto (efficaci dal ricevimento); mancato pagamento della quota associativa per l'anno in corso entro i termini deliberati (morosità); esclusione.

5.2. **Esclusione:** Il socio può essere escluso dal Consiglio Direttivo in caso di gravi violazioni dello statuto o dei regolamenti, comportamenti reiteratamente contrari agli scopi dell'Associazione, o assenza ingiustificata alle attività associative per oltre 24 mesi. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e comunicato per iscritto al socio interessato. Contro l'esclusione il socio può fare ricorso all'Assemblea entro 60 giorni dalla notifica, la quale deciderà in via definitiva nella prima riunione utile.

Art. 6 – Volontariato e collaborazioni retribuite

6.1. **Volontari:** Sono volontari i soci che prestano attività in modo personale, spontaneo e gratuito per fini di solidarietà. L'attività di volontariato si svolge senza ricevere alcun compenso; tuttavia, l'Associazione può rimborsare le spese documentate sostenute dai volontari per lo svolgimento delle loro mansioni, entro i limiti previsti dal D.Lgs. n. 117/2017, secondo criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo.

6.2. **Compatibilità:** I volontari non possono contemporaneamente intrattenere alcun rapporto di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato retribuito con l'Associazione o con enti ad essa collegati, né con terzi in coordinamento con l'Associazione, relativamente ad attività analoghe o connesse. La violazione di questa incompatibilità comporta la sospensione immediata dall'attività volontaria e l'eventuale apertura di procedimento disciplinare. I rimborsi spese previsti dalla legge (es. trasporto, indennità per funzioni particolari) restano consentiti.

6.3. **Assunzioni e compensi:** In conformità all'art. 36 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione può assumere dipendenti o affidare incarichi retribuiti a lavoratori autonomi, anche fra i propri soci (compresi i membri del Consiglio Direttivo), quando necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e il perseguitamento degli scopi sociali. Tali retribuzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo e restano nei limiti di legge (non superando il 50% del numero dei volontari o il 5% degli associati). In ogni caso, le somme riconosciute ai soci per incarichi specifici sono compatibili con quanto stabilito dal D.Lgs. n. 117/2017

6.4. La qualifica di volontario si perde automaticamente quando l'associato percepisce un compenso dall'Associazione (anche sotto forma di reddito da lavoro), in conformità al principio che chi coadiuva temporaneamente gli organi sociali non è considerato volontario.

Art. 7 – Organi sociali

7.1. **Elenco degli organi:** Gli organi dell'Associazione sono:

Assemblea dei soci;

Consiglio Direttivo;

Presidente;

Tesoriere;

Segretario;

Garante;

Organo di Controllo (revisore dei conti monocratico o collegiale, obbligatorio al superamento dei limiti di legge).

7.2. Tutte le cariche associative, fatte salve le deroghe di legge, sono elettive e durano in carica otto anni, con possibilità di rielezione. Decorso il quarto anno di mandato, l'Assemblea può convocarsi per verificare il gradimento sugli organi sociali e procedere a eventuale conferma o rinnovo per mancata approvazione da parte della maggioranza dei soci presenti. Il mandato dei nuovi eletti scade congiuntamente a quello del Consiglio Direttivo in carica.

7.3. **Compatibilità:** Non possono essere eletti (o, se eletti, decadono da) componenti del Consiglio Direttivo coloro siano iscritti al libro soci da meno di 3 anni consecutivi; che siano interdetti, inabilitati, falliti, o condannati con pena che comporti interdizione dai pubblici uffici o incapacità di esercitare uffici direttivi.

Art. 8 – Assemblea dei soci

8.1. **Composizione:** L'Assemblea è l'organo sovrano, composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e iscritti da almeno tre mesi. Ogni socio ha diritto a un voto. Le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, salvo casi in cui lo statuto richieda maggioranze qualificate. È ammesso il voto per delega, con al massimo tre deleghe conferite a un unico socio.

8.2. **Convocazioni:** L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per discutere le attività svolte, approvare il programma annuale, prendere atto del bilancio consuntivo (su delibera del Consiglio Direttivo) e nominare gli organi sociali se necessario. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo ogni qualvolta si

renda necessario o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci. La convocazione avviene mediante avviso scritto (lettera, posta elettronica o altro mezzo idoneo) recante data, ora, luogo e ordine del giorno, inviato con almeno 10 giorni di anticipo.

8.3. Competenze: L'Assemblea ordinaria esamina relazioni e documenti presentati dal Consiglio Direttivo (ad es. attività svolte, progetto formativo, proposta di bilancio). L'Assemblea straordinaria delibera, con le maggioranze di legge, su: modifiche statutarie, scioglimento o trasformazione dell'Associazione, fusione o scissione, devoluzione del patrimonio; ratifica del ricorso di soci esclusi; responsabilità degli amministratori; e ogni altra materia ad essa demandata dallo statuto o dalla legge. Nelle assemblee sui temi statutari fondamentali (es. scioglimento, modifica statuto), il quorum è quello previsto all'art. 20.

8.4. Verbali: Di ogni Assemblea si redige apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario di seduta, che resta depositato nell'archivio associativo e reso disponibile ai soci sul sito web entro 15 giorni dalla riunione.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

9.1. Composizione e durata: Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea. I primi componenti sono nominati nell'atto costitutivo. Il Consiglio dura in carica 8 anni ed è rieleggibile.

9.2. Convocazioni: Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia richiesta la convocazione da almeno un terzo dei membri. La convocazione avviene tramite avviso scritto (posta elettronica o altro mezzo equipollente) inviato almeno 5 giorni prima. In caso di urgenza, è ammessa convocazione telefonica con almeno 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri e deliberano a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

9.3. Competenze del Consiglio: Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nel rispetto delle norme di legge e statutarie. In particolare, al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti (senza limitazione alcuna, se non quando la legge o lo statuto riservino altre materie all'Assemblea):

eleggere al suo interno il Presidente, il Tesoriere e il Segretario;

determinare l'assetto organizzativo dell'Associazione e nominare eventuali delegati o incaricati speciali;

deliberare l'accettazione o la rinuncia di eredità e donazioni, nonché l'acquisto o la dismissione di beni mobili o immobili, secondo le direttive statutarie;

stipulare accordi o convenzioni con enti pubblici e privati in linea con gli scopi associativi;

approvare la proposta di bilancio preventivo e il bilancio consuntivo d'esercizio, che il Presidente presenta all'Assemblea per la ratifica (ove richiesta); in ogni caso, il bilancio è formalmente approvato dal Consiglio Direttivo;

nominare e revocare rappresentanti e procuratori dell'Associazione presso terzi;

assumere o licenziare il personale dipendente e affidare incarichi di lavoro autonomo, determinandone le retribuzioni, entro i limiti previsti dallo statuto e dalle leggi vigenti;

approvare regolamenti interni (assembleare, elettorale, organizzativo, ecc.) proposti dal Presidente;

deliberare sull'accoglimento o rigetto delle domande di adesione di nuovi soci e sull'esclusione dei soci secondo quanto previsto dallo statuto;

deliberare l'ammontare e le modalità di rimborso delle spese dei volontari, nonché i compensi per incarichi specifici conferiti ai soci (compresi consiglieri e organi dirigenti), compatibilmente con le disposizioni di legge.

9.4. Surroga dei consiglieri: In caso di cessazione dell'incarico di un consigliere per qualsiasi causa, il Consiglio Direttivo procede alla sua sostituzione attingendo eventualmente dalla lista degli eletti non entrati in carica; in mancanza, indice nuove elezioni entro 90 giorni. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del mandato originario. Se le dimissioni o le cessazioni superano la metà del Consiglio, il Presidente convoca l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 10 – Il Presidente

10.1. Presidente: Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Ha firma sociale insieme al Tesoriere per qualsiasi atto o documento dell'Associazione. In caso di urgenza può assumere decisioni provvisorie nell'interesse dell'Associazione, che dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo. Se il Consiglio non conferma tali atti, il Presidente ne risponde personalmente.

10.2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto e può essere riconfermato.

Art. 11 – Tesoriere e Segretario

11.1. Tesoriere: Spetta al Tesoriere la responsabilità della gestione finanziaria dell'Associazione. In collaborazione con il Presidente, cura l'amministrazione dei fondi, la tenuta dei conti, la preparazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo. Il Tesoriere può essere autorizzato dal Consiglio Direttivo ad operare su conti bancari o postali dell'Associazione (apertura/chiusura conti, firma di assegni, movimenti), con firma libera o congiunta con il Presidente fino al limite deliberato dal Consiglio.

11.2. Segretario: Il Segretario redige e conserva i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, nonché il libro dei soci. Si occupa dell'archivio generale della documentazione associativa e, su richiesta, certifica lo stato di socio.

Art. 12 – Collegio dei Garanti

12.1. Il Collegio dei Garanti è un organo facoltativo nominato dal Consiglio Direttivo per vigilare sul rispetto delle norme statutarie, dei regolamenti interni e dei principi di democraticità. È composto da 1 a 3 membri scelti fra persone terze rispetto agli organi sociali.

12.2. Il Garante svolge funzioni di osservazione neutrale: può accedere ai documenti associativi, partecipare (senza voto) alle riunioni del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea su richiesta di un organo, riferendo periodicamente sugli esiti del proprio operato. Il mandato del Garante dura un anno dal suo insediamento (rinnovabile) e non è retribuito.

Art. 13 – Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

14.1. **Patrimonio e risorse:** Il patrimonio sociale è costituito dai beni mobili e immobili dell’Associazione, da azioni, obbligazioni e titoli di Stato, da donazioni, legati, eredità e qualsiasi altro accantonamento o disponibilità. Le risorse economiche dell’Associazione comprendono: quote associative; contributi pubblici e privati destinati a specifici progetti; donazioni e lasciti; entrate da convenzioni o sponsorizzazioni; proventi di attività commerciali marginali; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi. Il patrimonio e le risorse sono utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità statutarie.

14.2. **Esercizio sociale:** L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio (termine prorogabile in casi eccezionali), il Consiglio Direttivo predispone e approva il rendiconto di esercizio (bilancio consuntivo). Il bilancio, redatto in conformità all’art. 14 del Codice del Terzo Settore, è composto da: stato patrimoniale, rendiconto gestionale (economico) e relazione di missione (o rendiconto finanziario di cassa se i ricavi annui sono inferiori ai limiti stabiliti). Il bilancio consuntivo approvato viene depositato presso il RUNTS entro 30 giorni dall’approvazione.

Art. 14 – Libri sociali e trasparenza

15.1. **Libri obbligatori:** L’Associazione tiene, con aggiornamento costante, i seguenti libri/sociali obbligatori:

Libro soci (iscrizione e annotazioni sulla qualità di socio);

Verbali dell’Assemblea dei soci;

Verbali del Consiglio Direttivo;

Registro dei volontari (elenco dei soci impegnati come volontari).

15.2. **Trasparenza:** Il Consiglio Direttivo garantisce la trasparenza della gestione e delle delibere associative. In particolare, documenti quali statuto, rendiconti annuali e verbali assembleari del Consiglio e dell’Assemblea sono resi accessibili ai soci (ad es. via area riservata sul sito web) entro i termini previsti per legge. Le richieste di visione della documentazione associativa devono essere indirizzate al Presidente, il quale provvede alla relativa visione nei limiti dell’atto costitutivo e della normativa sulla privacy.

Art. 15 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile, al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e alle normative correlate vigenti, nonché ai regolamenti attuativi emanati.

Letto, approvato e sottoscritto dai soci fondatori in data 8 settembre 2025.